

LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE DOPO IL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

di Fabio, Martino BATTISTA – Segretario Generale della Provincia di Frosinone

di Maurizio SASSO - Segretario Comunale

Il 16 Luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 76/2020, meglio noto come “Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, nella L.n. 120/2020.

La norma, attraverso gli articoli 21, 22 e 23, intende realizzare:

- una riforma organica atta a semplificare i procedimenti amministrativi, ossia, per quanto di nostro interesse, apportando modifiche alla responsabilità per danno erariale, ed ancorando, d’ora innanzi, il dolo all’evento dannoso in chiave penalistica e non più civilistica;

-sia pur solo per un anno, far sì che sia più difficile provare il dolo e la colpa grave, intervenendo così su una delle componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile, ma non per i danni erariali cagionati da comportamenti ed attività omissivi od inerti;

-la modifica della disciplina del delitto di abuso di ufficio. Viene, infatti, attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

On July 16, 2020, the Decree-Law no. 76/2020, better known as the "Simplification Decree", containing "Urgent measures for simplification and digital innovation", converted, with amendments, into National Law no. 120/2020.

The rule, through articles 21, 22 and 23, intends to achieve:

-an organic reform apt at simplifying administrative procedures, that is, as far as we are concerned, by making changes to the liability for tax damage, and anchoring, from now on, the willful misconduct to the harmful event in a criminal law and no longer a civil law;

-even if only for one year, to make it more difficult to prove willful misconduct and gross negligence, thus intervening on one of the structural components of the administrative-accounting offense, but not for the tax damage caused by omissive or inert conduct and activities ;

-the modification of the discipline of the crime of abuse of office. In fact, relevance is no longer attributed to the violation of laws or regulations, but to the violation of specific rules of conduct expressly provided for by law or by acts having the force of law, from which no margin of discretion remains for the agent.

Sommario: 1. La Responsabilità per danno erariale: la prova del dolo richiede la dimostrazione dell’evento dannoso. 2. La responsabilità per danno erariale avuto riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 dicembre 2021. 3. Modifiche all’articolo 323 del codice penale: la nuova disciplina del delitto di abuso d’ufficio. 4. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del delitto di abuso d’ufficio dopo le modifiche introdotte dal D.L. “Semplificazioni”.

1. La Responsabilità per danno erariale: la prova del dolo richiede la dimostrazione dell’evento dannoso.

Il decreto legge, come convertito, in particolare, all’art. 21, interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile, inte-

grando così l’articolo 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, e precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.

La finalità di tale intervento è quello di considerare “il dolo... riferito all’evento dannoso

in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto”.

La volontà del legislatore sembrerebbe, quindi, quella di escludere ipotesi di dolo che non siano conformi al dettato dell’art. 43 c.p.

Il dolo in chiave penalistica è costituito, com’è ben noto dal componente della “rappresentazione”, che consiste nella pianificazione dell’azione od omissione volta a creare l’evento dannoso; e dalla “risoluzione”, cioè dalla decisione di realizzare effettivamente lo sforzo esecutivo del piano, per giungere alla realizzazione del fatto dannoso o pericoloso.

Viceversa, nell’accezione civilistica, il dolo è elemento psicologico soggettivo del fatto illecito, disciplinato dagli articoli 1125 e 2043 del Codice civile, ma è comunque connesso all’intenzione del soggetto agente di ottenere un risultato in ogni caso illecito, o per consapevole e voluto inadempimento contrattuale ovvero per violazione del principio del *neminem laedere*.

2. La responsabilità per danno erariale avuto riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 dicembre 2021.

Attraverso il comma 2 dell’articolo 21, si riduce, a far data dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre, nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia, il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave. Si tratta di una norma temporanea ed eccezionale che trova applicazione con riguardo solo ai fatti commessi dalla entrata in vigore del decreto in conversione e fino al 31 dicembre 2021 e che, quindi, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi nelle precedenti fasi della crisi epidemiologia.

La volontà del legislatore è quella di limitare la responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare. La norma persegue lo scopo di contribuire a realizzare una pubblica amministrazione più efficiente, ritenendo che, mediante tale modifica, i funzionari pubblici abbiano minore timore di incorrere in responsabilità erariale, anche per meri errori, non caratterizzati dalla volontà di procurare un danno all’amministrazione di appartenenza.

3. Modifiche all’articolo 323 del codice penale: la nuova disciplina del delitto di abuso d’ufficio.

L’articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio.

Tale articolo modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio, circoscrivendo un nuovo ambito oggettivo di applicazione:

- non sono più oggetto di sanzioni penali i comportamenti posti in violazione di norme regolamentari, ma solo di “specifiche regole di condotta” previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge);
- perché si configuri il delitto, occorre che le regole di condotta violate non contemplino margini di discrezionalità in sede applicativa.

4. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del delitto di abuso d’ufficio dopo le modifiche introdotte dal D.L. “Semplificazioni”.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1146/2020, depositata in data 8 gennaio 2021, è stata chiamata a pronunciarsi sul nuovo art. 323 c.p.

E’ scaturito, nei confronti dell’imputato, a seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso d’ufficio, che il dipendente pubblico abbia operato in ambito contraddistinto da ampi margini di discrezionalità, anche tecnica; sicché il lineare esito del processo non poteva che concludersi con l’assoluzione dello stesso, con la formula “*perché il fatto non è più previsto dalla legge come*



«.....GA.....»